

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOZZINI, MILANI Eliseo, PINGITORE,
NAPOLEONI, PASQUINO, ULIANICH e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1984

Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare e sul servizio civile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ebbe indubbiamente il merito di introdurre nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza al servizio militare armato. Il dibattito, nel Parlamento e nel Paese, era durato a lungo: segnato dai processi e dalle condanne non solo degli obiettori, a cominciare da Pietro Pinna nel lontano 1948, ma anche dei loro sostenitori, fra i quali, negli anni '60, il padre scoliope Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, per apologia di reato. Ci vollero tuttavia molti anni ancora perchè le numerose proposte di legge, presentate da parlamentari di vari Gruppi (la prima, nella prima legislatura, seguita dal silenzio protrattosi nella seconda e nella terza, era dovuta a Umberto Calosso e Igino Giordani), giungessero a un testo unificato tale da riuscire finalmente a piegare l'opposizione; ma non tale da risolvere in modo del tutto soddisfacente la questione.

Al nome del compianto senatore Marcora (che aveva raccolto il segnale lanciato per

primo, nel partito democristiano, dall'onorevole Nicola Pistelli, proprio a seguito, nel '64, della condanna di padre Balducci) è legata la legge del '72. Undici anni di vigenza ne hanno dimostrato i limiti e le difficoltà di attuazione.

1. La Commissione prevista per l'indagine sulla « fondatezza » e la « sincerità » dei motivi addotti dall'obiettore in pratica non ha funzionato: l'indagine si è ridotta quasi sempre a una mera registrazione delle informative dei carabinieri, con la conseguenza di respingere certe domande soltanto perchè l'interessato aveva a suo carico manifestazioni particolarmente attive nel corso di uno sciopero. D'altronde la Commissione è chiamata ad indagare non tanto su fatti quanto su opinioni, dichiarazioni di intenti, coerenza di atteggiamenti, cioè su elementi del tutto soggettivi, sottratti per loro natura a una valutazione giuridica. Diventa in pratica un « tribunale delle coscienze », mal conciliabi-

le con i principi di uno Stato laico. Di qui le sperimentate difficoltà nel lavoro della Commissione e i conseguenti dissensi interni, fino alle dimissioni di alcuni suoi membri.

2. Il termine di sei mesi previsto dalla legge per la decisione del Ministro è stato sistematicamente superato: in certi casi si è arrivati perfino a vari anni di attesa (attualmente, l'*iter* medio si aggira sui 15 mesi, secondo l'Archivio disarmo). Ritardi burocratici? Certo; ma anche, e soprattutto, conseguenza dell'aver affidato la decisione a un organo non imparziale, in quanto innegabilmente interessato a tenere il numero degli obiettori al livello più basso possibile e comunque condizionato a guardare con sospetto l'istituto stesso dell'obiezione.

3. Incertezze, contraddizioni, inefficienze si sono registrate nella realizzazione concreta del servizio civile sostitutivo: prima limitato all'inserimento nei Vigili del fuoco, poi affidato a varie sperimentazioni, compreso il tentativo di autogestione da parte della lega degli obiettori di coscienza (LOC). Tali incertezze, contraddizioni, inefficienze hanno dato luogo a gravi disparità di trattamento e, spesso, alla non sostituzione del servizio militare obiettato, in netto contrasto con la legge.

4. Il 19 settembre 1979 il Ministero della difesa emanò, infatti, la circolare n. 500081/3 con il significativo titolo: « Provvedimenti da adottare in caso di mancato o ritardato impiego nel servizio civile sostitutivo ». Significativo perchè ammette già che vi possano essere non soltanto ritardi, ma anche mancate attuazioni della legge nella parte che riguarda l'impiego degli obiettori nel servizio civile sostitutivo. Infatti la circolare, premesso che « persistenti obiettive difficoltà non consentono allo stato delle cose di mettere tutti gli obiettori nelle condizioni di ottemperare agli obblighi della legge », stabilisce che — trascorsi 26 mesi dalla domanda (6 per la decisione ministeriale, più 20 di servizio civile) — l'obiettore rimasto « in attesa di impiego » venga dispensato

d'ufficio da ogni obbligo. Nel caso in cui l'obiettore sia stato assegnato, sia pure con ritardo, a un servizio civile sostitutivo, trascorsi comunque 26 mesi dalla domanda, pur avendo compiuto in servizio soltanto una parte, anche minima, dei 20 mesi previsti dalla legge, può chiedere il congedo anticipato.

Con questa circolare lo Stato dice in buona sostanza agli obiettori: « Non so che farmene di voi: la vostra scelta non ha sbocchi realmente utili; siete soprattutto motivo di preoccupazione e di peso; statevene a casa, o comunque tornateci al più presto ». Questo severo giudizio, da noi pienamente condiviso, si trova nel libro di Rodolfo Venditti, magistrato di Cassazione e docente di diritto militare all'Università di Torino (*L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano, 1981): libro che costituisce una eccellente trattazione del problema sotto il profilo giuridico e pratico.

5. Tale pessima, e non mai sufficientemente deplorata, gestione della legge ha dato luogo, inoltre, al fenomeno detto dell'autodistacco: l'obiettore, stanco di attendere la risposta del Ministero (un'attesa che gli pregiudica anche pesantemente, fra l'altro, le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro), decide autonomamente di iniziare il servizio civile sostitutivo presso un ente o associazione di sua scelta. Anche nel caso si tratti di ente o associazione convenzionata, il Ministero non può riconoscere quella decisione formalmente arbitraria, cosicché, quando la risposta arrivi e sia favorevole, destinazione compresa, si verificherà comunque una discordanza fra la data di inizio reale del servizio da parte dell'obiettore e la data valida per il Ministero. E l'obiettore, se poi si autocongeda allo scadere dei venti mesi di legge, è esposto al rischio di una denuncia per diserzione poichè per il Ministero i venti mesi non sono compiuti. Come è di fatto avvenuto. Quel rischio peraltro non esiste per chi se ne è stato tranquillamente a casa propria lasciando trascorrere in silenzio i 26 mesi della circolare. Una disparità assurda e insostenibile.

* * *

Si è dunque in presenza di una situazione obiettivamente molto preoccupante, di disapplicazione della legge, di ineguaglianze intollerabili, di probabile illegittimità costituzionale. Una situazione tale comunque — ed è questo che maggiormente deve premere al legislatore — da snaturare e svilire il valore morale dell'obiezione di coscienza, consentendone un uso distorto per sottrarsi al servizio militare senza prestare alcun servizio civile.

Parlamento e Governo hanno dimostrato, nel corso della VIII legislatura, di essere consapevoli che la legge del 1972 va integralmente sostituita. Lo provano i numerosi disegni di legge presentati alla Camera (A.C. n. 99, deputati Brocca e altri, 20 giugno 1979; A.C. n. 412, deputati CiccioMessere, Fortuna e altri, 15 febbraio 1980; A.C. n. 2001, deputati Rodotà e altri, 17 settembre 1980) e al Senato (A.S. n. 1566, Governo, 21 settembre 1981; A.S. n. 1721, senatori Gozzini e altri, 21 gennaio 1982; A.S. n. 1733, senatori Stanzani e Spadaccia, 26 gennaio 1982; A.S. n. 1869, senatori Codazzi e altri, 20 aprile 1982).

L'urgente necessità di una nuova legge è confermata anche dall'altissimo incremento delle domande di obiezione a partire dal 1977, con una impennata quasi verticale dopo il 1980. Mantenesi entro il limite di poche centinaia per i primi cinque anni di applicazione della legge, raggiungono oggi le molte migliaia. Non disponiamo di dati certi, anzi vi è contrasto all'interno del Ministero della difesa: mentre gli uffici forniscono una cifra di circa 7.000 tendente alla stabilità fra l'81 e l'82, il sottosegretario Ciccardini dichiarò alla Camera il 10 gennaio 1983, rispondendo ad interrogazioni e interpellanze, che « nel 1982 le domande sono state circa 20.000 ». A questa cifra si fa costante riferimento sia sulla stampa sia sulla pubblicistica specializzata prodotta dagli enti che impiegano gli obiettori. La stessa cifra è stata citata dagli onorevoli Gaiotti De Biase e D'Angelosante nella seduta del Parlamento europeo del 13 gennaio 1983.

Comunque sia — e il punto è di importanza decisiva anche ai fini dell'organizzazione del servizio civile per gli obiettori — le ragioni di questa esplosione quantitativa sono in parte positive, in parte negative. Può essere indicata anzitutto una sensibilità acuita per il problema della pace: un giovane seriamente impegnato in tal senso tende a vedere nell'obiezione di coscienza al servizio militare un modo immediato di esprimere il suo desiderio di pace, la sua contrarietà all'idea che la sicurezza debba essere ancora fondata, in tempi di armamenti nucleari, sulla difesa armata. Sono molteplici, d'altronde, le agenzie che diffondono l'ideale della non violenza. La Chiesa cattolica, che a lungo aveva guardato con sospetto l'obiezione di coscienza a causa della sua matrice protestante, è passata oggi a suggerirla e a caldeggiarla esplicitamente nella sua azione pastorale e catechetica. Vent'anni fa il Concilio Vaticano II non era andato oltre una marginale pronuncia favorevole, alquanto generica (« sembra conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che per motivi di coscienza ricusano l'uso delle armi mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio alla comunità umana », *Gaudium et spes*, n. 79). Oggi l'obiezione di coscienza è esaltata senza riserve in documenti ufficiali del Magistero cattolico ed è penetrata a fondo nella vita delle parrocchie e delle associazioni, i cui giovani, talvolta, diventano obiettori in massa (« l'obiezione di coscienza all'uso delle armi è efficace forma concreta di costruzione della pace. Il servizio civile, alternativo a quello militare, mentre è doveroso riconoscimento dell'obiezione di coscienza, allo stesso tempo ha un valore educativo in quanto si oppone a un sistema di convivenza dei popoli fondato sulla forza come deterrente e propone modelli alternativi di solidarietà e di servizio gratuito », Conferenza episcopale italiana, *Signore, da chi andremo?*, Catechismo per gli adulti, Roma, 1981). Va aggiunto che all'idea di « difesa popolare non violenta » come prospettiva da perseguire per esercitare, nell'era nucleare, il diritto di legittima difesa fa costante riferimento la Caritas, os-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia l'organizzazione cattolica che impiega il massimo numero di obiettori.

Interagiscono peraltro con queste motivazioni positive ragioni negative: anzitutto l'impatto profondamente corruttore della circolare ministeriale ricordata, dato che un giovane, facendosi obiettore, può evitare qualsiasi servizio, militare e civile, o comunque abbreviarne sensibilmente la durata.

Bisogna poi riconoscere che il servizio di leva, in particolare quando sia svolto in reparti non operativi, e quindi a basso profilo di addestramento tecnico e di impegno assiduo, non solo ha perduto tutte le motivazioni che un tempo facevano sentire la vita militare un momento utile dell'esistenza (mobilità, esperienze, ecc.) ma anche suscita diffidenze almeno in parte legittime (non pochi genitori, diciamo francamente, sono terrorizzati dal rischio della droga in caserma).

* * *

La brusca interruzione della VIII legislatura non consentì di portare almeno a una prima formalizzazione il lavoro compiuto dal Comitato ristretto della Commissione difesa del Senato, presieduto dal senatore Corallo, che era pervenuto alla redazione di una bozza di testo unificato, con l'accordo, di fatto, sia di tutti i Gruppi rappresentati sia del Governo. In tale bozza, che teneva conto anche delle risultanze di numerosi convegni svoltisi fra l'82 e l'83 con la partecipazione di rappresentanti degli obiettori e degli enti che li impiegano, nonché, talora, dello stesso Ministro della difesa *pro tempore*, si acquisivano i punti seguenti:

a) l'obiezione di coscienza (al servizio militare e non soltanto all'uso delle armi) come diritto soggettivo del cittadino (non concessione o beneficio), limitato soltanto da circostanze oggettive;

b) abolizione del servizio militare non armato (previsto dalla legge vigente ma in pratica non utilizzato);

c) abolizione della Commissione incaricata di vagliare la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente;

d) smilitarizzazione degli obiettori e loro passaggio all'amministrazione civile (Ministero dell'interno);

e) il silenzio del Ministero della difesa entro sei mesi dalla domanda implica accoglimento della stessa.

Ma il problema di fondo che il Comitato ristretto si trovò di fronte era quello di riqualificare l'obiezione di coscienza attraverso l'impostazione di un servizio civile serio, oneroso, impegnativo, controllato, senza più disparità di trattamento: tale da non offrire, in negativo, nessuna incentivazione (a cominciare, fu detto, da quella di non allontanarsi dalla propria residenza) e da affermare, in positivo, gli autentici valori morali e sociali che devono stare a fondamento dell'obiezione. Problema, questo, tanto più rilevante nella prospettiva, da più parti avanzata, di parificare la durata del servizio civile a quella del servizio di leva.

Il Comitato ristretto svolse un'ampia indagine conoscitiva, purtroppo informale, ascoltando ministri, dirigenti ministeriali, rappresentanti di enti e associazioni convenzionate. Ne emerse la constatazione che non era ipotizzabile un servizio civile alternativo centralizzato e unitario nell'ambito della protezione civile, Vigili del fuoco compresi: per ragioni sia organizzative sia finanziarie. Bisogna fare i conti, inoltre, con l'attuale realtà — non cancellabile d'un colpo — di un gran numero di enti e associazioni convenzionate che organizzano gli obiettori. Si parla di oltre 1.500 convenzioni (anche qui il Ministero della difesa non fornisce dati certi) e si deve pensare che i comuni hanno scoperto solo da poco la possibilità di integrare senza spese i loro servizi sociali mediante l'impiego degli obiettori, convenzionandosi col Ministero della difesa.

Sembrò scarsamente praticabile la via della regionalizzazione del servizio civile, proposta dalla maggior parte dei disegni di legge di iniziativa parlamentare: sia per le sicure disparità di attuazione fra regione e regione, sia perchè la rilevanza del problema impone allo Stato di gestirne in proprio, e di controllarne direttamente le soluzioni ido-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nee senza scaricarne la responsabilità su organi decentrati.

Il Comitato ristretto ascoltò anche i dirigenti della comunità dei Testimoni di Geova: i quali respingono anche il servizio civile sostitutivo o alternativo, cosicché la legge del 1972 non basta ad evitarne il processo e la condanna. Nel carcere militare vi sono ancora, infatti, quasi un centinaio di giovani appartenenti a quella comunità religiosa; e una nuova legge deve risolvere anche il loro caso.

* * *

Il presente disegno di legge tiene conto di tutto quanto precede, in particolare delle conclusioni cui era pervenuto il Comitato ristretto della Commissione difesa del Senato. Esso si ispira anzitutto alla convinzione che l'obiezione di coscienza è un grande valore che merita la più ampia tutela solo se il rifiuto del servizio militare si esprime e si converte in forme particolarmente attive, feconde, evidenti di solidarietà sociale. Allora, e solo allora, il principio costituzionale dell'articolo 52 primo comma non viene in alcun modo affievolito ma anzi rafforzato: gli obiettori di coscienza dimostrano coi fatti che la « difesa della Patria » si esercita non soltanto preparandosi a resistere con le armi contro un ipotetico invasore ma anche lavorando a colmare, o quanto meno a ridurre, le molte arretratezze e deficienze nella soddisfazione dei crescenti bisogni della società civile. È sempre più difficile rispondere a tali bisogni con personale dipendente, tanto è vero che la legislazione prevede in misura anche rilevante il contributo del volontariato (nella crisi dello Stato sociale uno dei problemi che ci stanno di fronte non è forse quello di riuscire a mettere a pieno frutto le tante energie positive « spontanee » che, nonostante tutto, esistono nella nostra società come si dimostra in occasione delle calamità naturali?). In fondo, gli obiettori sono pur sempre una forma di volontariato da non frustrare, anzi da mettere a servizio, in particolare, degli emarginati. Ecco perchè si indicano, tra i servizi nei quali obietto-

ri vanno preferenzialmente impiegati, quelli per gli anziani, gli handicappati, i malati di mente, i tossicodipendenti (art. 8): sono questi i settori socioassistenziali oggi lasciati più scoperti dalle istituzioni, come si rileva nell'ultimo rapporto CENSIS, mentre rappresentano le nuove e più problematiche fasce di bisogni.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo del cittadino esclude che si possa parlare di servizio civile sostitutivo, come nella legge vigente, e nemmeno alternativo. Si tratta di una scelta di pari dignità. Con questo disegno di legge il cittadino italiano può optare fra due forme diverse di esercitare lo stesso dovere (è da augurarsi si possano creare presto le condizioni perchè lo Stato chiami anche le donne a un servizio civile obbligatorio). Ciò permette, ci sembra, di superare anche la difficoltà relativa ai Testimoni di Geova. I quali, tra l'altro, segnalano l'ipotesi di far svolgere il servizio civile anche agli esclusi dal servizio militare per riforma o altre cause: un'ipotesi molto suggestiva, degna del massimo interesse, che andrebbe studiata a fondo nella prospettiva di istituire un servizio civile nazionale obbligatorio per tutti i cittadini (la legge del 1972 già ne dichiarava « l'attesa »: risultata vana!).

Quanto al dubbio, certo non trascurabile, che una crescita ulteriore del numero degli obiettori possa incidere sull'efficienza delle nostre Forze armate e aprire le porte al rischio, inaccettabile, di una loro progressiva professionalizzazione, è da osservare anzitutto che vi sono ancora larghi margini perchè il dubbio non diventi realtà. Del contingente di leva solo una metà circa è destinata a reparti operativi: di conseguenza, anche tenendo conto della cifra di 20.000 obiettori, la cifra stessa può aumentare senza gravi danni.

In secondo luogo il disegno di legge mantiene una durata superiore del 50 per cento per il servizio civile rispetto al militare: ciò che rappresenta un elemento fortemente dissuasivo quando i motivi di coscienza non siano saldamente radicati e lucidamente professati. Tanto più se — terzo e decisivo

rilievo — le probabilità di imboscamento, ossia di restare a casa senza far nulla per la collettività, diminuiscono fino a scomparire e vi è invece la certezza di doversi impegnare nel servizio civile come e forse più che nel servizio militare. Il nostro disegno di legge si propone appunto di creare le condizioni perchè solo una convinzione molto profonda possa indurre ad accettare il peso di un ritardo aggravato nell'avvio al lavoro o il rischio di un licenziamento preventivo a causa di un'assenza più lunga del previsto per libera scelta dell'interessato.

Anche per questo (e siamo consapevoli che potrà apparir vessatorio) non abbiamo accolto la parificazione della durata.

Data la constatata impossibilità di una struttura organica, centralizzata e unitaria di servizio civile e la necessità di mantenere una situazione di appalto, per così dire, del servizio stesso a una miriade di enti anche diversissimi fra loro quanto a finalità, capacità organizzativa e livelli di intervento, la parificazione della durata non avrebbe sufficienti garanzie di corrispondere, almeno per un tempo non brevissimo, a una effettiva parificazione di oneri fra obiettori in servizio civile e non obiettori in servizio militare.

Occorre puntare anzitutto a una revisione delle convenzioni per escludere quegli enti che, in pratica, favoriscono il malcostume degli obiettori in situazioni di comodo quanto meno con orari ed impegni estremamente ridotti. Ciò è dovuto, a nostro avviso, anche all'ampiezza eccessiva dei settori di impiego degli obiettori prevista nella legge del 1972 (« assistenza, istruzione, protezione civile, tutela e incremento del patrimonio forestale »): ampiezza, per di più, ulteriormente allargata nella prassi, così che vi sono obiettori impiegati del tutto impropriamente a qualche sportello di ufficio o come operatori turistici.

Il nostro disegno di legge stabilisce condizioni severe per l'accesso alle convenzioni (art. 8: assenza di scopi di lucro, servizi di manifesta solidarietà sociale, programmi coordinati con le istituzioni pubbliche, orari di lavoro pesanti, corsi di orientamento e formazione di almeno un mese), prevede pe-

riodiche verifiche sull'attuazione delle convenzioni con denuncia all'autorità giudiziaria per i responsabili di negligenze od omissioni, e dispone, come norma transitoria (art. 22), che le attuali convenzioni col Ministero della difesa passino d'ufficio al Ministero dell'interno il quale le sottoporrà a verifica, dichiarando la decadenza di quelle non rispondenti alle condizioni suddette.

La dizione « manifesta solidarietà sociale » (art. 8) va intesa nel senso che l'utilità del servizio per la vita associata deve risultare evidente, fuori discussione, appunto « manifesta », per il cittadino comune: in modo da ridurre, fino ad eliminarla del tutto, l'opinione ostile agli obiettori, giudicati persone che si sottraggono ad un dovere costituzionale, opinione purtroppo diffusa sia, tuttora, in linea di principio, sia per conseguenza della situazione determinata dalla circolare ministeriale del 1979.

La previsione di ben 50 ore di servizio settimanale può apparire molto pesante, e non facilmente realizzabile. Ce ne rendiamo conto; ma sta a compensare, in qualche modo, il privilegio degli obiettori che svolgeranno il servizio civile restando quasi tutti a casa propria, senza allontanarsene. Creare le condizioni perchè questo privilegio non sussista più esigerebbe stanziamenti speciali di bilancio, in questo momento improponibili. Quanto alla pratica realizzazione delle 50 ore, si tratta di una delle condizioni d'idoneità degli enti che richiedono la convenzione; e per le eventuali inadempienze, come si detto, si prevedono sanzioni penali.

Si tenga presente che fanno notizia e scalpore le vicende di obiettori che si autodi-staccano e si autocongedano mentre non si parla affatto degli obiettori che lavorano sì e no venti ore per settimana o addirittura finiscono per coprire posti di lavoro in organico. Su quest'ultimo punto l'articolo 11 del disegno di legge pone espliciti divieti.

I criteri fissati nell'articolo 8 non escludono dai servizi per gli obiettori, in linea di principio, nessuna delle attività attuali: e nemmeno, per esempio, quelle « ricerche per la pace e il disarmo » menzionate in alcuni dei disegni di legge di iniziativa parlamentare

della VIII legislatura e certamente affini agli ideali degli obiettori. Nel caso, sarà il Ministro dell'interno, nell'ambito dei compiti di accertamento e di controllo affidatigli, a selezionare rigorosamente i relativi centri di studio, già convenzionati o che richiedessero la convenzione, in base alla loro serietà e capacità di lavoro.

Qualcuno ha avanzato l'ipotesi di limitare il servizio degli obiettori nell'ambito pubblico, escludendo i privati. Appare soluzione non idonea: sia perchè gli abusi e i trattamenti di favore si verificano anche, per esempio, nei comuni (i quali, tra l'altro, in seguito ai tagli di spesa, sarebbero sempre più tentati di utilizzare gli obiettori in posti di lavoro in organico, contribuendo così, ad un tempo, alla squalifica dell'obiezione di coscienza e all'incremento della disoccupazione); sia, e soprattutto, perchè si verrebbe a bloccare il prezioso lavoro svolto da molti organismi di volontariato sociale.

A nostro avviso, per concludere su questo punto, la parificazione della durata fra servizio civile e servizio militare si potrà accogliere solo quando sarà stato compiuto questo lavoro di bonifica, di selezione e di promozione che il disegno di legge intende impostare.

Per ora (art. 7) ci sembra opportuno richiedere un supplemento consistente, sia pure ridotto rispetto alla legge attuale: sei mesi anzichè otto.

Altra questione dibattuta: è desiderabile o no che l'obiettore possa scegliere l'ente presso il quale svolgere il servizio civile? Ci sono ragioni a favore (previa conoscenza del lavoro; sperimentata consonanza di motivazioni ideali, eccetera) e ragioni contrarie (pericolo di una sorta di lottizzazione degli obiettori, anche ideologica; scelte di comodo, eccetera). D'altronde, sarebbe assurdo non tenere in nessun conto attitudini e competenze: il disegno di legge prevede (art. 6) che l'obiettore possa domandare di essere assegnato a un certo tipo di servizio sulla base di una documentazione, rimanendo al Ministro dell'interno la scelta dell'ente, e quindi della sede, in cui svolgere quel tipo di servizio.

La relazione del Ministro (art. 10) — non prevista dalla legge del 1972: causa non ultima delle disfunzioni verificatesi — permetterà al Parlamento di controllare annualmente l'attuazione della legge in base alle finalità qui reiteratamente indicate, e di stimolare eventualmente l'amministrazione, provvedendo, ove necessario, a modificare la legge stessa. Ai fini della massima « trasparenza », come oggi si dice, l'articolo 9 prevede un registro pubblico sia degli obiettori sia degli enti convenzionati.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 fissano una serie di norme — in gran parte ignorate dalla legge del 1972 — volte a rendere più rigorosa la disciplina cui gli obiettori sono sottoposti. L'articolo 15 disciplina i casi di decadenza dall'ammissione al servizio civile. Si prevede (punto *d*) un intervento correttivo intermedio, cioè una misura disciplinare adottata a norma dell'ordinamento interno dell'ente convenzionato. La formula « apologia della violenza » (punto *c*) può dare luogo ad abusi interpretativi: dev'essere ben chiaro che si vuole alludere alla violenza di tipo terroristico in un paese democratico, escludendo l'apologia delle lotte di liberazione da regimi oppressivi e tirannici.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale senza ulteriori oneri per il Tesoro, in quanto risulta da quote parte delle somme già iscritte a bilancio del Ministero della difesa (la spesa relativa al servizio militare dei cittadini obiettori cancellati dalle liste di leva) e degli altri Ministeri eventualmente interessati ai servizi prestati dagli obiettori.

Nella delega al Governo per il regolamento di attuazione (art. 19) è inserita l'istituzione di una Commissione nazionale cui faranno capo le attività di accertamento e di verifica dell'impiego degli obiettori. Tali attività, indubbiamente necessarie se si vogliono evitare i fenomeni negativi di cui si è detto e controllare e promuovere la piena conformità alla legge dell'impiego degli obiettori, non possono essere affidate ai normali organi del Ministero dell'interno, col rischio connesso di compierle secondo una mentalità burocrata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tica, fiscale, tendente a creare difficoltà ad enti ed obiettori giudicati politicamente « scomodi ». Ecco perchè, nella istituenda Commissione, dovranno essere rappresentati sia gli obiettori sia gli enti convenzionati. Il funzionamento della Commissione sarà finanziato dal fondo di cui all'articolo 18.

Va infine segnalato che il disegno di legge non affronta, e quindi risolve negativamente il problema relativo alla possibilità di obiettare durante il servizio militare, e an-

che dopo nel caso di eventuale richiamo alle armi.

I proponenti, mentre ritengono che le finalità esposte possano trovare la più larga convergenza, si augurano che il disegno di legge sia rapidamente discusso e pervenga in tempi brevi all'approvazione, con tutte le correzioni e integrazioni che risulteranno opportune. Deve essere chiaro per tutti che la situazione attuale non è tollerabile ancora a lungo e che si può profilare il pericolo di dover ricorrere a provvedimenti drastici e autoritari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini obbligati alla leva che dichiarino obiezione di coscienza al servizio militare possono chiedere la cancellazione dalle liste di leva.

Sono esclusi coloro che:

1) abbiano presentato domanda per l'arruolamento volontario nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;

2) abbiano richiesto di essere ammessi ai corsi allievi ufficiali o sottufficiali;

3) siano o siano stati titolari di licenza o autorizzazione relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo quelle di cui al terzo comma dello stesso articolo 2, o comunque abbiano presentato domanda per ottenerle;

4) siano stati condannati, anche solo con sentenza di primo grado:

a) per reati che si consumino mediante detenzione od utilizzazione di armi, esplosivi o altri congegni offensivi,

b) per reati la cui consumazione si realizzi attraverso l'uso consapevole della violenza,

c) per reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 2.

La domanda di cancellazione dalle liste di leva per obiezione di coscienza deve essere indirizzata al Ministro della difesa e presentata ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di obiezione di coscienza ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza attestante che il richie-

dente non è mai stato in possesso di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui all'articolo 1, nè ha mai presentato domanda per ottenerle;

b) certificato penale e certificato dei carichi pendenti.

Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal precedente primo comma potranno produrla entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

Nel manifesto di chiamata alla leva il Ministro della difesa deve fare esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, verificata la documentazione esibita ed accertata l'inesistenza degli impedimenti previsti dall'articolo 1 delle presente legge, accoglie con decreto la domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, provvedendo alla cancellazione del cittadino dalle liste di leva.

Negli altri casi il Ministro decreta, motivando, la reiezione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato, nonchè agli organi di leva competenti, entro lo stesso termine.

Qualora il Ministro non si pronunci entro i 90 giorni, la domanda si intende accolta.

Nel caso di reiezione è ammesso ricorso al TAR. Pendente il ricorso, la presentazione alle armi è sospesa fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 5.

Qualora il Ministro della difesa accerti, anche in epoca successiva all'accoglimento della domanda, la falsità di un documento, decreta la reiscrizione nelle liste di leva con-

testualmente all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Ministro dell'interno l'elenco dei cittadini cancellati dalle liste di leva ai sensi della presente legge.

Il Ministro dell'interno dispone l'utilizzazione dei medesimi in un servizio civile socialmente utile entro i 60 giorni successivi.

I cittadini destinati al servizio civile possono presentare al Ministro dell'interno domanda di assegnazione a particolari servizi per i quali ritengono di possedere specifiche attitudini e competenze. La domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, corredata del titolo di studio o professionale conseguito e di ogni altra documentazione utile.

Durante lo svolgimento del servizio assegnatogli l'obiettore può presentare domanda motivata di trasferimento ad altro servizio.

Il Ministro dell'interno provvede ai compiti previsti nel presente articolo avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 19.

Art. 7.

Il servizio civile di cui al precedente articolo viene prestato presso enti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni convenzionate col Ministero dell'interno, per un tempo superiore di sei mesi alla durata del servizio di leva.

Art. 8.

Possono richiedere al Ministero dell'interno convenzioni per l'impiego dei cittadini cancellati dalle liste di leva per obiezione di coscienza enti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni non aventi scopi di lucro e in grado di assicurare:

a) l'impiego stesso in servizi di manifesta solidarietà sociale, con particolare riguardo per l'assistenza agli anziani, agli handi-

cappati, ai malati di mente, ai tossicodipendenti, secondo programmi coordinati con i servizi già attivi sul territorio e con orari di lavoro per un minimo di 50 ore settimanali;

b) corsi di orientamento e formazione della durata di almeno un mese, realizzabili anche in consorzio fra più enti, associazioni od organizzazioni.

Il Ministro dell'interno dispone gli opportuni accertamenti previ alla stipula delle convenzioni. Dispone inoltre, nell'ambito delle convenzioni stipulate, periodiche verifiche sull'attività degli obiettori di coscienza: in base alle risultanze delle quali la convenzione può essere revocata con effetto immediato, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria per gli eventuali responsabili di impiego diminuito o distorto degli obiettori.

Art. 9.

Il Ministro dell'interno tiene un registro pubblico dei cittadini cancellati dai servizi di leva ed assegnati ai servizi civili e degli enti, associazioni ed organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 8, con i relativi programmi.

Art. 10.

Il Ministro dell'interno è tenuto a presentare entro il mese di marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del servizio civile dei cittadini cancellati dalle liste di leva per obiezione di coscienza.

Detta relazione, oltre ai dati quantitativi, dovrà contenere notizie e valutazioni sulle convenzioni stipulate, sui corsi di orientamento e formazione e sulla qualità dei servizi prestati dagli obiettori.

Art. 11.

L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può in nessun caso essere sostitutiva:

a) di personale previsto nell'organico dell'ente, associazione od organizzazione presso il quale si svolge il servizio civile,

b) di personale che l'ente, l'associazione o l'organizzazione sarebbero tenuti ad assumere per obblighi di legge,

c) di personale che stia esercitando il diritto di sciopero.

Non può consistere in attività che abbiano relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

Art. 12.

I cittadini che prestano il servizio civile ai sensi della presente legge sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico e previdenziale, ai cittadini che prestano il servizio di leva col grado di soldato. Godono delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, nonchè delle disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 13.

I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge non possono assumere impieghi e uffici pubblici e privati nè intraprendere od esercitare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile e sono puniti con la pena della reclusione fino a un anno.

Art. 14.

Ai cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge è vietato detenere e usare le armi e le munizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

L'autorità di pubblica sicurezza non può rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce i divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

a) con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 160.000,

b) con la decadenza dall'ammissione al servizio civile.

Art. 15.

Decade dall'ammissione al servizio civile, fermo restando quanto previsto negli articoli 13 e 14:

a) chi non si presenta, senza giusto motivo, all'ente, associazione od organizzazione cui è assegnato entro la data stabilita,

b) chi si assenta, senza giusto motivo, per un periodo superiore a cinque giorni dal servizio cui è assegnato,

c) chi compie atti di violenza o di apologia della violenza,

d) chi incorre per la seconda volta in misure disciplinari previste nello statuto o nell'ordinamento dell'ente, associazione od organizzazione cui è assegnato.

Il provvedimento è adottato dal Ministro dell'interno, tramite la Commissione di cui all'articolo 19, dopo avere ascoltato l'interessato che può farsi assistere da un difensore di sua fiducia, e viene comunicato al Ministro della difesa per la reinscrizione nelle liste di leva. Il provvedimento dev'essere motivato.

Il periodo di servizio già compiuto non viene computato ai fini degli obblighi di leva.

Art. 16.

Chiunque, ammesso al servizio civile, rifiuta di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a due anni e con la decadenza dall'ammissione al servizio civile. Il periodo trascorso in detenzione è computato in diminuzione ai fini degli obblighi di leva. Ai fini della esecuzione della pena si tiene conto dell'eventuale periodo di servizio civile già compiuto.

Art. 17.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare il servizio civile sono assegnati, se necessa-

rio, ai servizi di protezione civile non militarizzati, o ad eventuali unità destinate alla difesa popolare non violenta.

Art. 18.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile dei cittadini obiettori di coscienza », da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli obiettori,

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività di servizi nel bilancio dei Ministeri eventualmente competenti per i servizi prestati dagli obiettori.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la sua attuazione, ivi compresa l'istituzione di una Commissione nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza cui saranno demandati gli accertamenti e le verifiche di cui all'articolo 8, secondo comma. In detta Commissione dovranno essere rappresentati gli obiettori nonché gli enti, associazioni ed organizzazioni che li impiegano.

Art. 20.

Per i reati previsti dalla presente legge, e comunque commessi dagli obiettori in servizio civile, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21.

Le domande di obiezione di coscienza presentate al Ministro della difesa e ancora in

attesa di risposta sono istruite ai sensi della presente legge.

Le domande eventualmente respinte negli ultimi sei mesi possono essere ripresentate ai sensi della presente legge, anche se l'obiettore ha iniziato il servizio militare. Il periodo trascorso in servizio di leva non viene computato nel caso di ammissione al servizio civile. Il Ministro della difesa è tenuto a compiere le procedure di cui all'articolo 4 entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 22.

Le convenzioni in atto fra il Ministero della difesa e gli enti, le organizzazioni e i corpi di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, passano d'ufficio al Ministero dell'interno che le sottoporrà a verifica in base alla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Le convenzioni non rispondenti a quanto disposto nell'articolo 8 verranno dichiarate decadute.

Art. 23.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore, per le parti non incompatibili con la presente legge, fino al termine di cui all'articolo 19.